

(N. 1010)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1950 (V. Stampato N. 511)

d'iniziativa del deputato SEMERARO Gabriele

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MAGGIO 1950

Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è ulteriormente aumentato di lire 4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma dello stesso articolo.

In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 24, lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i ricevitori di prima, seconda e terza classe.

Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso articolo 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni è ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.

La presente disposizione ha effetto dal 1° novembre 1948.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fa fronte per lire 33.250.000 con le somme ad essa devolute dall'Istituto della previdenza sociale come maggiore contributo per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale, e per la restante somma, fino alla concorrenza di 70 milioni, con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, imputandole al capitolo 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

**NUOVO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI RICEVITORI POSTALI
E TELEGRAFICI SECONDO IL PROPOSTO AUMENTO**

(con arrotondamento)

RICEVITORE	Trattamento attuale	Nuovo trattamento
<i>Ricevitorie di 1^a classe</i>	4.980	9.000
con riduzione a due terzi	3.320	6.000
con riduzione a metà	2.490	4.500
con riduzione a un terzo	1.660	3.000
 <i>Ricevitorie di 2^a classe</i>	 4.700	 8.700
con riduzione a due terzi	3.113	5.800
con riduzione a metà	2.350	4.350
con riduzione a un terzo	1.567	2.900
 <i>Ricevitorie di 3^a classe</i>	 4.560	 8.600
con riduzione a due terzi	3.040	5.700
con riduzione a metà	2.280	4.300
con riduzione a un terzo	1.520	2.850

NOTE. — Il sussidio di quiescenza *intero*, si corrisponde ai ricevitori i cui uffici non siano stati assegnati in successione, ovvero siano stati assegnati ad un figlio coniugato.

Il sussidio *ridotto a due terzi*, si corrisponde al ricevitore se il suo ufficio fu assegnato ad un suo figlio celibe; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un suo figlio celibe; ovvero si corrisponde alla vedova se l'ufficio fu assegnato ad un figlio coniugato.

Il sussidio *ridotto a metà*, si dà ai figli dei ricevitori, orfani di entrambi i genitori, durante la loro minore età. La figlia minore lo prende egualmente se contragga matrimonio.

Il sussidio *ridotto a un terzo*, si dà alla vedova del ricevitore se l'ufficio fu assegnato ad un figlio celibe.